

ALLEGATO 4

Schema di decreto legislativo recante modifica e abrogazione di disposizioni di legge che prevedono l'adozione di provvedimenti non legislativi di attuazione (Atto n. 249).**PARERE APPROVATO**

La I Commissione,

esaminato, ai sensi dell'articolo 96-ter del regolamento, lo schema di decreto legislativo recante modifica e abrogazione di disposizioni di legge che prevedono l'adozione di provvedimenti non legislativi di attuazione (Atto n. 249),

richiamati i rilievi espressi dalla VII Commissione nella seduta del 22 dicembre 2015 e dalla XIII Commissione, nella seduta del 22 dicembre 2015, sullo schema di regolamento in esame;

tenuto conto che, l'articolo 1, comma 1, esclude le università statali dalle istituzioni per le quali si prevede l'emanazione da parte del MIUR di linee guida indirizzate alla razionalizzazione e al coordinamento degli acquisti di beni e servizi omogenei per natura merceologica, per importi inferiori alla soglia di rilievo comunitario novellando, a tal fine un periodo dell'articolo 1, comma 450, della legge n. 296 del 2006, introdotto dall'articolo 1, comma 149, della legge n. 228 del 2012 (legge di stabilità 2013);

rilevato che la relazione illustrativa del provvedimento in esame evidenzia che « la richiesta è in linea con la proposta di modifica dell'articolo 1, comma 339, della legge n. 190 del 2014 che ha disposto la riduzione del Fondo per il finanziamento ordinario (FFO) delle università per 34 milioni di euro nel 2015 e per 32 milioni annui dal 2016, in considerazione della razionalizzazione della spesa per acquisto di beni e servizi che le università dovevano

operare sulla base di indirizzi formulati con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, i cui effetti finanziari si sono prodotti anche senza l'adozione del decreto ministeriale che ne definisce gli indirizzi »;

osservato, al riguardo, che nello schema di decreto legislativo non è prevista, tuttavia una modifica del citato articolo 1, comma 339, della legge n. 190 del 2014;

sottolineato che la medesima relazione rileva, inoltre, che la modifica « è corroborata dal fatto che appare poco opportuna la definizione di linee guida indirizzate alla razionalizzazione e al coordinamento degli acquisiti di beni e servizi omogenei per natura merceologica tra più istituzioni aventi natura diversa »;

preso atto, al riguardo, dei chiarimenti forniti alla Commissione dalla rappresentante del Governo nella seduta del 17 dicembre scorso in base ai quali la proposta di espungere il riferimento alle università statali dall'articolo 1, comma 450, della legge n. 296 del 2006 si rende opportuna anche in virtù di una sopravvenuta disposizione in materia, ovvero l'articolo 1, comma 339 della legge n. 190 del 2014;

evidenziato che l'articolo 1, comma 3, interviene su due disposizioni recate dal decreto-legge n. 5 del 2012 in materia di documentazione amministrativa relativa agli stranieri e che, in particolare, la lettera a), abroga l'articolo 6, comma 1,

lettera b), del decreto-legge n. 5 del 2012, nella parte in cui dispone che le comunicazioni tra comuni e questure previste dal regolamento di attuazione del testo unico immigrazione (decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999), siano effettuate esclusivamente con modalità telematiche;

sottolineato che tale disposizione prevede, inoltre, (articolo 6, comma 2) che le modalità di effettuazione, tra le altre, di queste comunicazioni vengano disciplinate da un decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della pubblica amministrazione, sentita la conferenza Stato-città ed autonomie locali;

evidenziato che la motivazione dell'abrogazione, esposta nella relazione illustrativa, risiede nel fatto che il medesimo decreto-legge n. 5 del 2012 (articolo 17, comma 4-*quinquies*) rinvia ad un decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, l'individuazione delle modalità per l'acquisizione d'ufficio di una serie di documenti relativi agli stranieri, nonché delle misure idonee a garantire la celerità nell'acquisizione della documentazione ed evidenziato, altresì, che, in particolare, l'acquisizione d'ufficio riguarda: i certificati del casellario giudiziale italiano; le iscrizioni relative ai procedimenti penali in corso sul territorio nazionale; i dati anagrafici e di stato civile; le certificazioni concernenti l'iscrizione nelle liste di collocamento del lavoratore licenziato, dimesso o invalido; le certificazioni necessarie per il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio;

rilevato, inoltre, che la lettera b), del citato articolo 1, comma 3, del provvedimento modifica l'articolo 17, comma 4-*quinquies* del decreto-legge n. 5 del 2012, inserendo una norma finalizzata a prevedere che il decreto attuativo disciplini, non l'acquisizione di ufficio della documentazione, ma l'acquisizione attraverso sistemi informatici e banche dati, eliminando, altresì, il riferimento a misure idonee a garantire la celerità nell'acqui-

sione della documentazione, in quanto assorbite dall'acquisizione in via digitale, nel presupposto che questa sia la modalità più veloce;

preso atto che la rappresentante del Governo, nella citata seduta della Commissione del 17 dicembre scorso, ha evidenziato, con riferimento all'eventuale coincidenza tra la documentazione elencata dell'articolo 6, comma 1, lettera b), del decreto-legge n. 5 del 2012, e quella di cui all'articolo 17, comma 4-*quinquies*, del medesimo decreto-legge, che si rileva una sovrapposizione parziale degli ambiti applicativi laddove il citato articolo 6 si riferisce ad una sfera più ristretta, riguardante certificazioni anagrafiche e di stato civile che devono fornire i comuni, mentre l'articolo 17 citato ha un campo più ampio che contiene e supera il primo, contemplando altri certificati ed ha sottolineato, altresì, che è fuor di dubbio che si consegua un risultato semplificatorio riconducendo a disciplina unitaria, sotto il più onnicomprensivo articolo 17, la regolamentazione in materia, la cui attuazione diversamente sarebbe altrimenti affidata a due distinte fonti normative di rango secondario;

evidenziato, altresì, per quanto riguarda la questione relativa alla semplificazione conseguente all'eliminazione del riferimento all'acquisizione « d'ufficio » dei dati, in relazione ai lavoratori extracomunitari – ex articolo 17, comma 4-*quinquies* del decreto-legge n. 5 del 2012 – che la rappresentante del Governo ha osservato che la finalità non è quella di sollevare l'amministrazione dall'obbligo di acquisire i dati d'ufficio, bensì quella di fornire un celere strumento di acquisizione degli elementi istruttori necessari alla definizione del procedimento, in funzione dell'interesse del cittadino straniero ad ottenere un tempestivo riscontro alla propria istanza;

ricordato che la Commissione parlamentare per la semplificazione ha evidenziato, nel parere reso nella seduta del 16 dicembre scorso, che dovrebbe essere va-

lutata l'opportunità di abrogare l'articolo 12, commi 2, 3 e 4 del decreto-legge n. 5 del 2012, in materia di semplificazione per l'esercizio di attività economiche, che reca una previsione per molti versi analoga a quella recata dal citato articolo 1, comma 3 del decreto-legge n. 1 del 2012 (abrogato dal n. 8 dell'allegato) e la cui applicazione è stata estesa a tutto il territorio nazionale dall'articolo 37 del decreto-legge n. 69 del 2013, pure abrogato dal n. 36 dell'allegato del provvedimento in esame;

rilevato che l'articolo 1, comma 5, lettera *b*), sopprime il primo periodo dell'articolo 14, comma 15, del decreto-legge n. 95 del 2012 (legge n. 135 del 2012), che prevede l'adozione di un decreto interministeriale volto a stabilire criteri e procedure per il transito (disposto dal comma 14), con decreto del direttore generale dell'ufficio scolastico regionale competente, dei docenti titolari delle classi di concorso C999 (insegnanti tecnico-pratici degli enti locali transitati nei ruoli dello Stato per effetto dell'articolo 8, comma 3, della legge n. 124 del 1999) e C555 (esercitazioni di pratica professionale) nei ruoli del personale ATA (amministrativo, tecnico, ausiliario), in base al titolo di studio posseduto;

sottolineato che il predetto decreto interministeriale doveva essere emanato entro venti giorni dalla data di entrata in vigore del citato decreto legge n. 95 del 2012 e il transito doveva avvenire entro 30 giorni e sottolineato, altresì, che la relazione illustrativa relativa allo schema di decreto legislativo in esame evidenzia che, a fini di semplificazione, i criteri e le procedure possono essere definiti con il decreto del direttore dell'ufficio scolastico regionale, già previsto per il transito, caratterizzato da un *iter* procedurale più snello;

osservato, al riguardo, che sarebbe opportuno valutare, se dalla disposizione in esame possa discendere l'eventualità di adozione di criteri e procedure differenti da parte dei diversi uffici scolastici regionali, con la possibilità che si verifichino

fenomeni di ulteriore demansionamento dei soggetti interessati dal predetto transito;

preso atto dei chiarimenti forniti dalla rappresentante del Governo nella più volte citata seduta del 17 dicembre scorso in base ai quali il personale docente titolare delle classi di concorso C999 e C555 transita nei ruoli del personale non docente con la qualifica di assistente amministrativo, tecnico o collaboratore scolastico in base al titolo di studio posseduto con mero decreto del direttore generale del competente USR (ufficio scolastico regionale), circostanza, questa, che renderebbe superflua l'adozione di un decreto interministeriale;

rilevato che il punto n. 1, dell'Allegato del provvedimento in esame, dispone l'abrogazione del comma 6-*bis*, dell'articolo 4-*bis*, della legge 29 ottobre 1961, n. 1216 aggiunto dal comma 1 dell'articolo 10 del decreto legge 25 settembre 2009, n. 135, che ha stabilito che le disposizioni dell'articolo 4-*bis* – che riguardano l'imposta sui premi dovuta sui contratti conclusi da imprese che operano in libera prestazione di servizi – non si applicano alle imprese assicuratrici aventi sede principale negli Stati dell'Unione europea ovvero negli Stati dello Spazio economico europeo che assicurano un adeguato scambio di informazioni;

rilevato, altresì, che, successivamente, l'articolo 24, comma 1, lettera *b*), del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, ha aggiunto gli ultimi due periodi del citato comma 6-*bis* che prevedono che le imprese assicuratrici che operano nel territorio dello Stato in regime di libera prestazione di servizi, ove non si avvalgano di un rappresentante fiscale, presentano entro il 31 maggio di ciascun anno, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, la denuncia dei premi ed accessori incassati nell'anno solare precedente, distinguendo i premi stessi per categoria e per aliquota applicabile – si applicano al rappresentante fiscale eventualmente nominato le

disposizioni dell'articolo 9 (Denuncia e versamenti) —;

evidenziato che l'abrogazione riguarda peraltro l'intero comma 6-*bis* e che, come emerge anche dalla relazione illustrativa, la norma di cui si propone l'abrogazione ha previsto, in particolare, l'emanazione di un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate per la denuncia dei premi incassati nell'anno precedente dalle imprese assicuratrici estere che operano in Italia in regime di libera prestazione di servizi, ai fini della determinazione dell'imposta sui premi assicurativi;

evidenziato, altresì, che la medesima relazione afferma, in particolare, che non è necessario emanare un nuovo provvedimento, posto che quello emanato in data 16 aprile 2010 in virtù della norma previgente è ancora idoneo a disciplinare la questione, garantendo una maggiore coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa;

osservato che la previsione in commento — nella parte in cui dispone anche l'abrogazione del primo periodo del comma 4-*bis*, introdotto dal citato decreto legislativo n. 135 del 2009, e cioè l'esclusione degli obblighi in materia di imposta sui premi delle imprese assicuratrici aventi sede principale negli Stati dell'Unione europea ovvero negli Stati dello Spazio economico europeo che assicurano un adeguato scambio di informazioni — va valutata alla luce della disposizione di delega, con particolare riguardo al criterio che limita l'arco temporale di riferimento alle disposizioni legislative che prevedono provvedimenti non legislativi di attuazione nel periodo temporale compreso tra il 1° gennaio 2012 e il 28 agosto 2015;

richiamato il punto n. 23 dell'Allegato del provvedimento che abroga l'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, norma che, oltre a prevedere la riduzione di un punto, dal 9 all'8 per cento, dell'aggio spettante agli agenti della riscossione sulle somme iscritte a ruolo riscosse e sui relativi interessi di mora,

demanda ad un decreto ministeriale, da emanare entro il 30 novembre 2012, il compito di ridurre fino a 4 punti percentuali lo stesso aggio utilizzando le eventuali risorse che si dovessero liberare dai processi di efficientamento nella riscossione dei tributi e dalla riduzione dei costi di funzionamento del gruppo Equitalia SpA;

ricordato che, con il citato decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, si stabiliscono, inoltre, le modalità per assicurare al medesimo gruppo il rimborso dei costi fissi di gestione risultanti dal bilancio certificato e ricordato, altresì, che la relazione governativa cita un'istruttoria condotta dal Ministero dell'economia e delle finanze dalla quale è emerso che Equitalia S.p.A non ha capacità di contenimento di costi ulteriori rispetto a quanto già effettuato a seguito delle disposizioni in materia di *spending review* e che un'ulteriore riduzione della remunerazione dell'aggio, in sostanza, non consentirebbe la copertura dei costi a scapito del funzionamento dell'attività, dovendosi considerare, pertanto, inattuabile la norma nei termini vigenti;

segnalato, peraltro, che l'articolo 9 del decreto legislativo n. 159 del 2015 ha ridisegnato il meccanismo di remunerazione degli agenti della riscossione, prevedendo che agli agenti della riscossione sia riconosciuto il ristoro degli oneri di riscossione e di esecuzione commisurati al costo di funzionamento del servizio e disponendo, innanzitutto, la riduzione dell'onere di riscossione che grava sui debitori iscritti a ruolo, che passa dall'otto per cento sulle somme iscritte a ruolo riscosse e sui relativi interessi di mora al sei per cento mentre i debitori iscritti a ruolo sopportano, altresì, gli oneri legati all'effettuazione delle procedure esecutive e quelli necessari per la notifica della cartella di pagamento o degli altri atti di riscossione;

segnalato, inoltre, che si prevede che anche gli enti creditori contribuiscano alla remunerazione del sistema e, in particolare, la nuova disciplina (con la quale è

stato riscritto l'articolo 17 del decreto legislativo n. 112 del 1999) sancisce che entro il 31 gennaio di ciascun anno Equitalia Spa, previa verifica da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, deve individuare e rendere pubblici, sul proprio sito *web*, i costi da sostenere per il servizio nazionale di riscossione. Gli oneri della riscossione ed esecuzione sono commisurati ai costi da sostenere per il servizio nazionale della riscossione. Si domanda a un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze l'individuazione di criteri e parametri per la determinazione dei costi, nonché i criteri e i parametri in relazione ai quali modificare in diminuzione le quote percentuali poste a carico dei soggetti che intervengono nelle procedure di riscossione, all'esito della verifica sulla qualità e produttività dell'attività, nonché dei risultati raggiunti in termini di efficientamento e razionalizzazione del servizio;

preso atto che l'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo n. 159 del 2015 dispone che il primo decreto cui è demandata la fissazione degli oneri afferenti alle spese di procedura, di notifica e di lavorazione degli sgravi per indebiti, nonché la tipizzazione delle suddette spese di procedura sia emanato entro il 30 ottobre 2015 e che tale decreto non è stato emanato;

ricordato, al riguardo, che la rappresentante del Governo ha sottolineato, nella più volte citata seduta della I Commissione del 17 dicembre scorso, che, premesso che la nuova disciplina sull'aggio esplica i suoi effetti dal 1° gennaio 2016, l'articolo 9, comma 4, del decreto legislativo n. 159 del 2015 contiene una disposizione transitoria sulla base della quale continuerà a trovare applicazione la misura dell'aggio attualmente vigente (8 per cento) per i carichi di riscossione affidati all'Agente della riscossione sino al 31 dicembre 2015 ed ha altresì segnalato che, per tali ruoli qualora l'abrogazione espressa dell'intero comma 1 dell'articolo 5 del decreto-legge n. 95 del 2012 entrasse in vigore prima del 31 dicembre 2015, data sino alla quale esplica

i suoi effetti l'attuale disciplina, si profilerebbe il ripristino della misura dell'aggio precedentemente prevista, pari al 9 per cento;

ricordato, altresì, che la rappresentante del Governo ha precisato che, tuttavia, tale eventualità non potrà prodursi in considerazione del fatto che certamente l'entrata in vigore del decreto legislativo contenente l'abrogazione della norma in discussione avverrà successivamente a tale data e che, peraltro, dal 1° gennaio 2016 la norma in questione sarebbe in ogni caso superata per effetto della riforma operata dal decreto legislativo n. 159 del 2015;

preso atto che i punti n. 25 e n. 28 dell'Allegato del provvedimento in esame intervengono in materia di Commissione per l'aggiornamento delle tariffe da corrispondere alle strutture accreditate;

rilevato, al riguardo, che l'articolo 15, comma 17-*bis*, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, inserito dall'articolo 2-*bis*, comma 1, del decreto legge 13 settembre 2012, n. 158, istituisce, con decreto di natura non regolamentare del Ministro della salute, una Commissione per la formulazione di proposte per l'aggiornamento delle tariffe massime che le regioni e le province possono corrispondere alle strutture accreditate che erogano assistenza ospedaliera ed ambulatoriale a carico del servizio sanitario nazionale;

sottolineato che, per tale finalità, la Commissione, composta da rappresentanti del Ministero della salute, del Ministero dell'economia e delle finanze e della Conferenza delle regioni e delle province autonome, si confronta con le associazioni maggiormente rappresentative dei soggetti titolari di strutture private accreditate e conclude i suoi lavori entro sessanta giorni dalla data dell'insediamento e sottolineato, altresì, che, entro i successivi trenta giorni, il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-regioni, provvede all'eventuale aggiornamento delle tariffe;

tenuto conto, conseguentemente, che il decreto 18 ottobre 2012 ha determinato le tariffe massime di riferimento per la remunerazione delle prestazioni di assistenza ospedaliera per acuti, di assistenza ospedaliera di riabilitazione e di lungodegenza post acuzie e di assistenza specialistica ambulatoriale, valide dalla data di entrata in vigore del decreto e fino alla data del 31 dicembre 2014, termine poi prorogato di un anno, ovvero al 31 dicembre 2015, dall'articolo 7, comma 4, del decreto legge n. 192 del 2014;

tenuto, altresì, conto che, successivamente, il Patto per la Salute per gli anni 2014-2016, all'articolo 9, comma 1, ha previsto l'istituzione di una Commissione permanente costituita da rappresentanti dei Ministeri della salute e dell'economia e delle finanze, della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nonché dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari – A.G.E.N.A.S., con il compito, tra gli altri, di aggiornare e mantenere le tariffe massime di riferimento per la remunerazione delle prestazioni di assistenza ospedaliera (per acuti, di riabilitazione e di lungodegenza post-acuzie) e di assistenza specialistica ambulatoriale di cui al decreto ministeriale 18 ottobre 2012;

sottolineato che la nuova Commissione permanente prevista dal nuovo Patto per la salute è chiamata, quindi, a svolgere le medesime funzioni della Commissione di cui all'articolo 15, comma 17-bis, del decreto-legge n. 95 del 2012 e che quest'ultima Commissione è stata dunque sostituita dalla nuova Commissione paritetica prevista dal Patto per la Salute per assolvere alle medesime finalità;

rilevato che la disposizione in esame, propone, come sopra ricordato, l'abrogazione dell'articolo 15, comma 17-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 (Art. 2, All. 1, n. 25) e dell'articolo 2-bis, comma 2, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189 (Art. 2, All. 1, n. 29)

che si riferisce esclusivamente al termine di emanazione del decreto di natura non regolamentare del Ministero della salute istitutivo della Commissione per la formulazione di proposte per l'aggiornamento delle tariffe massime che le regioni e le province autonome possono corrispondere alle strutture accreditate;

osservato, al riguardo, che andrebbe valutata l'opportunità, per maggiore chiarezza e per motivi di coordinamento formale, di abrogare l'intero articolo 2-bis del decreto legge 158 del 2012;

sottolineato che il punto 31, dell'Allegato del provvedimento in esame, abroga l'articolo 34-septies, comma 2, del decreto legge n. 179 del 2012, recante « Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese »;

evidenziato che tale disposizione rinviava ad un decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare di concerto con il Ministro dello sviluppo economico entro il 31 dicembre 2012, l'attuazione del comma 1 che ha previsto l'iscrizione anche degli imprenditori ittici di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4 nel registro delle imprese, insieme agli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, ai piccoli imprenditori di cui all'articolo 2083 dello stesso codice, e alle società semplici;

ricordato che il predetto decreto è chiamato a definire le modalità di integrazione nel registro delle imprese, con particolare riguardo alle informazioni specifiche riguardanti gli imprenditori ittici contenute nella disciplina del registro delle imprese di pesca (articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1639 del 68, recante il regolamento d'esecuzione della legge n. 963 del 65 sulla pesca marittima) e ricordato, altresì, che nelle cinque sezioni del registro delle imprese di pesca, previsto dall'articolo 63 del regolamento n. 1639 del 68 istituito presso ogni Capitaneria di porto, devono essere iscritte le imprese che esercitano la pesca professionale, distinte per tipologia di attività tra

pesca costiera, pesca mediterranea o d'altura e pesca oltre gli Stretti od oceanica;

rilevato che la relazione illustrativa del provvedimento non specifica le ragioni che sono alla base della proposta di abrogazione della disposizione in esame;

preso atto, al riguardo, che la rappresentante del Governo, nella seduta del 17 dicembre 2015, ha chiarito la *ratio* dell'abrogazione in esame nella necessità di non modificare l'articolato quadro normativo vigente, con particolare riguardo ai compiti e alle mansioni espletati dalla Guardia costiera in materia di pesca, nonché con riferimento a quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo n. 153 del 2004, in base al quale sono soggetti all'obbligo della iscrizione nel registro delle imprese di pesca, istituito presso ogni Capitaneria di porto, gli imprenditori ittici che esercitano la pesca marittima; peraltro a ulteriore sostegno dell'abrogazione in questione vi è anche la finalità di scongiurare che il permanere della norma possa generare incongruenze e illogicità connesse al richiamo dall'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo n. 153 del 2004;

evidenziato che il punto 37 dell'allegato 1 del provvedimento abroga l'articolo 39, comma 1-ter, del decreto-legge n. 69 del 2013 (convertito con la legge n. 98 del 2013), che dispone che con decreto interministeriale si provvede alla revisione del regolamento emanato con D.I. n. 182 del 2008 – recante i criteri di utilizzo della quota percentuale degli stanziamenti previsti per le infrastrutture destinati ad interventi a favore dei beni e delle attività culturali, di cui all'articolo 60, comma 4, della legge n. 289 del 2002;

preso atto, al riguardo, che il comma 325, dell'articolo 1 della legge di stabilità per il 2016 ha a sua volta previsto che il comma 1-ter dell'articolo 39 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e il decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 24 settembre 2008, n. 182, sono abrogati. »;

sottolineato che andrebbe, altresì, valutata l'opportunità di prevedere l'abrogazione dell'articolo 12, comma 5 del decreto-legge n. 47 del 2014, convertito dalla legge n. 80 del 2014, recante disposizioni regolamentari sostitutive delle disposizioni annullate relative ai criteri di affidamento delle opere generali e delle opere specializzate, nonché l'articolo 13, comma 8 del decreto-legge n. 91 del 2014, convertito dalla legge n. 116 del 2014, recante individuazione di un'apposita categoria di lavorazioni specificatamente riferita alla realizzazione di opere di smantellamento e messa in sicurezza di impianti nucleari e individuazione di relativi requisiti;

sottolineato inoltre che andrebbe valutata l'opportunità di prevedere l'abrogazione dell'articolo 46-ter, comma 5, del decreto-legge n. 69 del 2013, convertito dalla legge n. 98 del 2013, recante revoca dei finanziamenti statali relativi ad opere connesse all'Esposizione di Milano 2015 il cui progetto definitivo non è stato approvato dal CIPE alla data del 21 agosto 2013;

evidenziata infine che andrebbe valutata l'opportunità di riformulare, per esigenze di semplificazione, l'articolo 16-septies, comma 5, del decreto-legge n. 83 del 2012, convertito dalla legge n. 134 del 2012, recante approvazione di accordi di programma per interventi previsti dal piano nazionale per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) all'articolo 1, comma 5, lettera b), si valuti se la soppressione del primo periodo dell'articolo 14, comma 15, del decreto legge n. 95 del 2012 (legge n. 135 del 2012), da cui discende che i criteri e procedure per il transito (disposto dal comma 14) dei docenti titolari delle classi di concorso C999 e C555 nei ruoli del personale ATA, in base al titolo di studio posseduto possono essere definiti con de-

creto del direttore dell'ufficio scolastico regionale possa comportare l'adozione di criteri e procedure differenti da parte dei diversi uffici scolastici regionali, con la possibilità che si verifichino fenomeni di ulteriore demansionamento dei soggetti interessati dal predetto transito;

b) al punto n. 1, dell'Allegato del provvedimento in esame, si limiti l'abrogazione del comma 6-*bis*, dell'articolo 4-*bis*, della legge 29 ottobre 1961, n. 1216 aggiunto dal comma 1 dell'articolo 10 del decreto legge 25 settembre 2009, n. 135, alla sola soppressione delle parole « con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate », al fine di rendere coerente il testo con la disposizione di delega, con particolare riguardo al criterio che limita l'arco temporale di riferimento alle disposizioni legislative che prevedono provvedimenti non legislativi di attuazione nel periodo temporale compreso tra il 1° gennaio 2012 e il 28 agosto 2015 nonché al fine di realizzare l'obiettivo di eliminare dal testo normativo un rinvio ad un provvedimento amministrativi non più necessario;

c) ai punti n. 25 e n. 28 dell'Allegato del provvedimento in esame che intervengono in materia di Commissione per l'aggiornamento delle tariffe da corrispondere alle strutture accreditate sia valutata l'opportunità, per ragioni di coordinamento formale, di abrogare l'intero articolo 2-*bis* del decreto legge 158 del 2012;

d) al punto n. 34 dell'Allegato sia valutata l'opportunità di espungere l'abrogazione dell'articolo 11, comma 1, del

decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 che prevede un provvedimento dell'Agenzia delle entrate con il quale sono determinati i termini e le modalità di fruizione dei crediti d'imposta per la produzione, la distribuzione e l'esercizio cinematografico per il periodo d'imposta 2014;

e) sia valutata l'opportunità di espungere l'abrogazione di cui al punto 37 dell'allegato 1 del provvedimento posto che il comma 325, dell'articolo 1 della legge di stabilità per il 2016 ha previsto che il comma 1-*ter* dell'articolo 39 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e il decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 24 settembre 2008, n. 182, sono abrogati. »;

f) al punto 41 dell'allegato del provvedimento si valuti l'opportunità di espungere l'abrogazione dell'articolo 2, comma 2-*bis*, del decreto legge n. 104 del 2013 (legge n. 128 del 2013), che ha previsto l'invio, da parte del MIUR (entro il 31 marzo di ogni anno, a decorrere dal 2014, per via telematica), a tutti gli studenti iscritti alle scuole secondarie di secondo grado, di un opuscolo informativo sulle borse di studio universitarie, nonché degli indirizzi web degli organismi regionali per il diritto allo studio;

g) al fine di garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa, si valuti la possibilità di modificare il primo periodo del comma 3, dell'articolo 25 del decreto legislativo n. 150 del 2014 eliminando, dopo le parole « le tariffe di cui al comma 2 » le seguenti parole: « e le relative modalità di versamento ».